

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE ATTIVITÀ DI

ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

INDICE GENERALE

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
- art. 2 - Definizioni
- art. 3 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- art. 4 - Modalità per lo svolgimento dell'attività
- art. 5 - Divieti
- art. 6 - Dichiarazione di inizio attività
- art. 7 - I controlli sulle operazioni effettuate con dichiarazione di inizio attività
- art. 8 - Trasferimento di titolarità
- art. 9 - Trasferimento di sede
- art. 10 - Sospensione e cessazione dell'attività
- art. 11 - Divieto di prosecuzione dell'attività
- art. 12 - Aspetti igienico-sanitari
- art. 13 - Orari e tariffe
- art. 14 - Vendita prodotti
- art. 15 - Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature
- art. 15 bis - Conduzione igienica dell'attività
- art. 16 - Superfici minime dei locali
- art. 17 - Attività di tatuaggio e piercing
- art. 18 - Controlli
- art. 19 - Sanzioni
- art. 20 - Norme transitorie
- art. 21 - Validità

TABELLA A - Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing

art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali:
 - a. acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17.08.2005 n. 174 e della legge 14.2.1963 n. 161 come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 applicabile per le parti compatibili con la legge 17.08.2005 n. 174, fino all'emanazione della relativa legge regionale attuativa;
 - b. estetista, ai sensi della legge 4.01.1990 n.1 e delle Leggi Regionali n. 32/1992 e 12/1993;
 - c. tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05.02.1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16.07.1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna 11.04.2007 n. 465.
2. Il Regolamento inoltre disciplina il procedimento delle suddette attività secondo quanto stabilito dalla Legge quadro per l'artigianato 8.08.1985 n. 443, dalla legge 2.04.2007 n. 40 di conversione con modificazioni del decreto-legge 31.01.2007 n. 7 e dall'art. 19 della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m. e i..

art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a. attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
 - b. attività di **barbiere**, quella comprendente le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli.
 - c. attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, e Leggi Regionali 32/1992 e 12/1993 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
2. Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista di cui alla lett. c) del comma 1, si intendono:

- a. per centro di abbronzatura o “solarium”, quella inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A, con la presenza di estetista qualificato;
 - b. per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - c. per attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”, quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - d. i trattamenti effettuati per il tramite dell’acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
 - e. per mansione di onicotecnico, quella svolta in forma esclusiva, consistente nell’applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell’applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.
3. Non rientrano nell’attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
- a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
 - b. l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - c. le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
 - d. l’attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;
4. Ai fini del presente Regolamento si intendono regolamentate le attività di:
- a. **tatuaggio**, cioè l’attività inerente all’inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
 - b. **piercing**, cioè l’attività inerente all’inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.

art. 3

Requisiti per lo svolgimento dell’attività

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria da iscrivere/annotare al Registro Imprese di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i. o all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della Legge 8.08.1985 n. 443 qualora presentino i requisiti previsti dalla legge medesima.
2. Gli acconciatori e gli estetisti che intendono esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 8.8.1985, n. 443, sono tenuti ad iscriversi all’Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge.
3. Lo svolgimento dell’attività di **acconciatore**, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti

dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 3, 6 e 7 della legge n.174/2005.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di ditta individuale:** dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
 - **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985:** da almeno un socio partecipante all'attività;
 - **in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985:** dal Direttore tecnico.
4. Lo svolgimento dell'attività di *estetista*, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- **in caso di ditta individuale:** dal titolare nel caso di impresa artigiana oppure dal Direttore tecnico nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana;
 - **in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985:** da almeno un socio partecipante all'attività;
 - **in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985:** dal Direttore tecnico.
5. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

art. 4

Modalità per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte:
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - b) presso il domicilio dell' esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti del laboratorio.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo è consentita l'esecuzione delle prestazioni delle attività di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente. In tal caso è fatto obbligo al titolare o al personale appositamente incaricato di recare con se copia dell'autorizzazione/DIA.
3. Qualora le attività di acconciatore , di estetista, di tatuatore e di piercing vengano svolte all'interno di circoli privati, quindi nei confronti dei soci, alle stesse deve essere riservato in modo esclusivo un apposito locale per il quale è fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente. A tali attività si applica il presente Regolamento, in particolare l'art. 16 "Superfici minime dei locali".
4. Sono disciplinate dal presente regolamento, in particolare dall'art.16, le attività di acconciatore , di estetista, di tatuatore e di piercing svolte nelle scuole private e per le quali si percepiscano non saltuariamente compensi di qualsiasi entità , anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti. E' fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente.
5. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
6. Una stessa impresa può essere titolare di più titoli abilitativi per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente Regolamento.
7. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente Regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore ovvero mediante la costituzione di una società.
8. L'attività di acconciatore e di estetista possono essere esercitate congiuntamente purché nel rispetto dei requisiti professionali e di ogni altro requisito previsto dal presente Regolamento.
9. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico - sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

art. 5

Divieti

1. L'esercizio non può essere attivato se non sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa antimafia e di qualificazione professionale, i locali non sono conformi ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari e se preventivamente non è stata presentata al Comune la dichiarazione di inizio attività di cui al successivo art.6.

2. All'interno degli esercizi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l'attività, salvo specifica autorizzazione, a seguito di idonea istruttoria di verifica del permanere dei requisiti per tale attività.
3. Le attività di cui al presente Regolamento non possono svolgersi in forma ambulante o su area pubblica.

art. 6

Dichiarazione di inizio attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti è soggetta a dichiarazione di inizio attività, da presentare, ad eccezione dell'ipotesi di subingresso senza modifiche, almeno trenta giorni prima dell'operazione, accompagnata dagli elaborati necessari e da una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:
 - a) il possesso dei requisiti professionali e il rispetto della normativa antimafia;
 - b) il rispetto delle superfici minime dei locali previste dall'art. 16 del presente Regolamento;
 - c) la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti oggettivi di cui all'art. 15 del presente Regolamento;
 - d) il rispetto dei requisiti urbanistici ed edilizi e della destinazione d'uso dei locali.
2. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Comune.
3. Deve essere comunicato al Comune territorialmente competente, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, la variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale e del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività.
4. L'attività oggetto della dichiarazione di inizio attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione comunale competente, salvo il caso di subingresso senza modifiche per le quali è ammessa la continuità dell'esercizio dell'attività. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione comunale competente.
5. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia della dichiarazione di inizio attività da cui risulta la data di presentazione della stessa al Comune, ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, completa con la documentazione presentata a corredo, l'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, nonché gli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

art. 7

I controlli sulle operazioni effettuate con dichiarazione di inizio attività

1. Il responsabile del procedimento competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività provvede:
 - a) a verificare la completezza della dichiarazione e della documentazione presentata;
 - b) ad accertare che l'operazione richiama rientri fra le fattispecie previste dal Regolamento.

2. Entro dieci giorni dalla data di presentazione della DIA, qualora la dichiarazione non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni dichiarate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della dichiarazione. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva di un elemento essenziale.
3. Il responsabile del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio dell'attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990.
5. Il controllo di merito dei contenuti dell'autocertificazione allegata alla dichiarazione di inizio attività e della corrispondenza della documentazione presentata a corredo della dichiarazione stessa alle operazioni dichiarate o ultimate a quanto attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, viene effettuato in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni e della documentazione e comunque su un campione individuato da apposito provvedimento comunale¹.

art. 8

Trasferimento di titolarità

1. Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, è consentito, a seguito di presentazione di dichiarazione di inizio attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.
2. Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualifica professionale, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato dichiarazione di inizio di attività con attestazione del rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà di comunicare all'Amministrazione comunale la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data dell'evento.
4. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatore ed estetista può continuare l'attività, dandone comunicazione al Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o

¹ Rimando ai regolamenti o ai provvedimenti comunali che definiscono i controlli

minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

art 9

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali può avvenire previa presentazione di dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, è consentito, previo parere dell'Azienda USL, autorizzare il trasferimento temporaneo di un esercizio espressamente richiesto in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste superfici minime e per un periodo comunque non superiore a un anno.

art. 10

Sospensione e cessazione dell'attività

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la sospensione dell'attività, se questa si protrae per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi.
2. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore ai sei mesi, alla riattivazione il titolare dovrà presentare in Comune una comunicazione nella quale si attesti il permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente.
3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione o intestatario della dichiarazione di inizio attività è tenuto a comunicare al Comune la cessazione dell'attività.

art. 11

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' fatto divieto di proseguire l'attività nei seguenti casi:
 - a) per morte del titolare salvo quanto previsto dall'art. 8, 4 comma del presente Regolamento;
 - b) per perdita da parte del titolare dei requisiti antimafia richiesti;
 - c) per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - d) per abuso della professione.
2. Qualora l'attività non venga iniziata decorsi 180gg dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività, il Comune dichiara la perdita di efficacia della DIA.

art. 12

Aspetti igienico-sanitari

1. Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia delle dichiarazioni di inizio attività per l'apertura, trasferimento e modifiche dell'attività e degli atti amministrativi,

all'Azienda USL per l'aggiornamento dell'anagrafica Ditte e per l'attività di vigilanza secondo i criteri di programmazione.

2. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui al successivo art.15, la documentazione trasmessa in allegato alla dichiarazione di cui al precedente art. 6 dovrà contenere:
 - a) Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminoventilazione, destinazione d'uso e il layout dell'attività;
 - b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle schede informative allegate al presente Regolamento;
 - c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante;
 - d) Numero massimo degli addetti previsti.

art. 13

Orari e tariffe

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore.
2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno del locale di esercizio dell'attività.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

art. 14

Vendita prodotti

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, così come stabilito dall'art. 4 del Decreto medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18.1.1999 e come stabilito dall'art.7 della L 1/90 e dall'art.2, comma 5 della L 174/2005. Tali spazi attrezzati non possono incidere sulle superfici minime previste per l'attività nell'art. 16 del presente Regolamento.

art. 15

Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature

1. In tutte le tipologie di esercizio deve essere rispettato quanto di seguito riportato in materia di disponibilità di locali- spazi e di caratteristiche costruttive-tecnologiche:

- a. i locali in cui si esercitano le attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, i regolamenti edilizi e di igiene vigenti nel comune di competenza in materia di destinazione d'uso, altezze e superfici minime ventilanti e illuminanti naturali dei locali, oltre a quanto previsto dalla successiva lett. k) del presente articolo, nonché le superfici minime stabilite dal successivo art. 16. Detti locali devono essere mantenuti sempre puliti e periodicamente disinfettati;
- b. il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;
- c. le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
- d. i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte, con rubinetti ed idonei lavandini fissi in maiolica o materiale simile distinti per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura;
- e. l'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/reception/attività amministrative;
- f. deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato;
- g. servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;
- h. deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;
- ì. deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;
- j. qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,20 m. al fine di assicurare adeguata aeroilluminazione naturale e garantire la privacy;
- k. per gli altri parametri ambientali, i locali di lavoro devono ottemperare alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- l. devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità elettrica degli impianti;
- m. i sedili e i lettini devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- n. deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione.

2. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, i locali per attività di **acconciatore** devono altresì rispondere ai requisiti o prescrizioni particolari di seguito riportate:
 - a. locale/zona preparazione e applicazione delle tinture dotato di aerazione naturale e comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI 10339;
 - b. locale/i di lavoro con zona lavaggio teste, postazioni di lavoro disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;
 - c. locale – contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
 - d. qualora l'attività sia inserita all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, l'attività di **estetista** dovrà garantire quanto di seguito riportato. Ogni esercizio deve disporre di:
 - a. postazioni di lavoro (all'interno di locali e/o box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq (mq 4 per lampade abbronzanti facciali e docce solari);
 - b. vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi), e comunque almeno 1 doccia ogni 4 box di tali trattamenti;
 - c. le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune);
 - d. negli esercizi in cui viene svolta l'attività di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge n. 1/1990;
 - e. relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d'uso;
 - f. per la sauna e il bagno turco, qualora vengano messi a disposizione di più utenti contemporaneamente e di sesso diverso, devono essere forniti di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, e prevedere un locale/zona post trattamento per il relax;
 - g. dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;
 - h. qualora sia inserito all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.

4. La mansione di **onicotecnico**, come definita nell'art.2, comma 2 lett e) del presente Regolamento, rientra nella sfera di applicazione della L. n. 1/90 sull'attività di estetista, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista complessivamente intesa, sia nel caso in cui venga prestata in via specifica ed esclusiva. Pertanto l'attività dovrà essere svolta in locali che abbiano una superficie minima di cui al successivo art.16 .

5. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, per le attività di **tatuatore** e **piercing** si devono prevedere:
- distinti vani/ zone per: laboratorio, decontaminazione/sterilizzazione, conservazione materiale pulito e conservazione materiale sporco;
 - il locale di lavoro/laboratorio principale dovrà essere di superficie minima di mq. 12, all'interno del quale dovrà essere previsto idoneo spazio adeguatamente separato di sterilizzazione di almeno 4 mq, dovrà essere dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore automatico di prodotto antisettico per il lavaggio delle mani, di distributore salviette a perdere;
 - nel caso in cui esista un vero e proprio locale separato per la sterilizzazione, lo stesso dovrà essere di superficie complessiva non inferiore a 4 mq. dotato di lavandino con acqua calda e fredda, in tale caso la superficie del laboratorio potrà essere di mq. 8;
 - eventuali ulteriori locali destinati all'attività lavorativa potranno essere suddivisi in box di superficie minima non inferiore a mq. 6 con pareti lavabili e di altezza non superiore a m. 2,20.

art. 15 bis

Condizione igienica delle attività

- In tutte le tipologie di esercizio devono essere rispettate le modalità operative descritte nelle schede tecniche allegate al presente Regolamento.

art. 16

Superfici minime dei locali

- L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire ad uso esclusivo allo svolgimento dell'attività.
- Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi), sono così determinate:

1. Esercizi di acconciatore esercitata in locali autonomi che occupano fino a due unità operative (compreso il titolare) Per ogni unità operativa in più	mtq. 30 mtq. 5
2. Attività di estetista (inclusa la mansione di onicotecnico) esercitata in locali autonomi che occupano fino a due unità operative (compreso il titolare) Per ogni unità operativa in più	mtq. 30 mtq. 6
3. Attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio	mtq. 8
4. Attività di estetista (inclusa la mansione di onicotecnico) esercitata presso altro esercizio	mtq. 8
5. Attività di tatuatore/piercing esercitata in locali autonomi che occupa una unità operativa Per ogni unità operativa in più	mtq. 20 mtq. 6
6. Attività di tatuatore/piercing esercitata presso altro esercizio	mtq. 12

3. Per le attività di acconciatore e le attività di estetista, qualora svolte presso il domicilio dell'esercente, la superficie minima indicata al precedente prospetto è comprensiva di quella relativa ai servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.
4. Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori o apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

art. 17

Attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio e l'attività di piercing come definite dall'art. 2 comma 4 lett a) e b) del presente Regolamento, dal vigente Regolamento Comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria, e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8/156 del 5.2.1998, nonché dalle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna n. 465/07 e da ogni altra disposizione specifica emanata in materia.
2. L'esercizio delle attività di tatuatore e piercing è subordinato alla preventiva presentazione in Comune di apposita dichiarazione di inizio attività disciplinata dall'art.6 del presente Regolamento.
3. È fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di richiedere all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza; è fatto inoltre obbligo di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
4. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
5. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
6. Gli operatori che svolgono l'attività di tatuaggio e di piercing, possono esercitare l'attività previa frequenza di un percorso formativo obbligatorio organizzato dall'Azienda Usl e secondo le indicazioni tecniche contenute nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 465 dell'11/04/2007.

art. 18

Controlli

1. Gli agenti di Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per

gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati o il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.

2. L'Azienda USL effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, individuate nelle schede allegate.

art. 19

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1994 e dall'art 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella tabella A.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990, o di chi esercita l'attività di estetista senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990.
3. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatore in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, si applicano le sanzioni previste dall'art. 5 della Legge n. 174/2005.
4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui alla Tabella A, il Comune può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di sette giorni, fino a un massimo di novanta.
5. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di titolo abilitativi e nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

art. 20

Norme transitorie

1. Gli esercizi che svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ad eccezione dei barbieri a cui si applica il comma 4 del presente articolo, devono adeguarsi ai requisiti igienici dei locali di cui al precedente art. 15 e art. 16 entro cinque anni, fatto salvo l'ottenimento di specifica deroga qualora siano messi in atto validi interventi compensativi che tendano al raggiungimento dell'obiettivo che la norma si prefigge.
2. Per il rilascio di tali provvedimenti di deroga, che devono essere specificamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune acquisisce il parere dell'Azienda USL competente e qualora l'intervento lo richieda dell'Ufficio Tecnico del Comune.
3. In ogni caso, quando la superficie dei locali sia superiore di almeno 5 mq. al minimo previsto dall'art. 16, o quando sia possibile utilizzando locali accessori, è sempre richiesta la realizzazione di un servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.

4. Chi svolge l'attività di barbiere alla data di entrata in vigore della L.174/2005 e intende trasferire di sede la propria attività, dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 6 e i requisiti previsti dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento per le attività di acconciatore. E' consentito il subingresso nell'attività di barbiere a chi è in possesso della qualifica professionale di barbiere.
5. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, intendono avviare l'attività di tatuatore e di piercing devono frequentare il percorso formativo obbligatorio previsto dall'art. 17, comma 6 del presente Regolamento entro il 31 dicembre 2008; mentre coloro che svolgono già tali attività devono frequentarlo entro il 31 dicembre 2009.

art. 21

Validità

1. Il Regolamento comunale per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

TABELLA A.**Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing**

Genere della violazione	Importo min.	Importo max.
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in locali non adibiti ad uso esclusivo da quelli in cui vengono esercitate altre attività	80,00	500,00
Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	80,00	500,00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	80,00	500,00
Mancata apposizione, all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata nei casi previsti	30,00	186,00
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	80,00	500,00
Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle società e nelle imprese individuali esercenti più attività	80,00	500,00
Apertura nuovi esercizi, trasferimento e modifica locali senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima dell'operazione per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
Modifica ai locali senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima dell'operazione per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista	80,00	500,00
Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della D.I.A. per l'esercizio delle attività di tatuatore e piercing	80,00	500,00
Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni dichiarate in caso di inammissibilità della DIA	80,00	500,00
Riattivazione dell'attività dopo una sospensione per un periodo superiore a sei mesi dell'attività in mancanza della preventiva comunicazione con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	70,00	500,00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	70,00	500,00
Mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi	70,00	500,00
Eseguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o, se questo è di età inferiore di 18 anni, da chi esercita la patria potestà sul minore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni	80,00	500,00
Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività nei casi previsti	80,00	500,00
Inottemperanza ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività	80,00	500,00

Scheda informativa per l'attività di acconciatore

CAP.1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

DIMENSIONE LOCALI

Esercizi di acconciatore esercitata in locali autonomi³ che occupano fino a due persone (compreso il titolare) mtq. 30; per ogni unità operativa in più: ulteriori mtq. 5.

attività di acconciatore esercitata presso altro esercizio: minimo mtq. 8.

Sono necessari:

-una zona per attesa/reception/attività amministrative;

- **postazioni di lavoro:** locale/i di lavoro con zona lavaggio teste, postazioni di lavoro disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;

- **locale/zona preparazione e applicazione delle tinture** dotato di aerazione naturale e comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria, anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI 10339;

- **locale - contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici**, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili.

Qualora l'attività sia inserita all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.

PARETI e PAVIMENTI

le **pareti** devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,20 m. al fine di assicurare adeguata aeroilluminazione naturale e garantire la privacy.

Il **pavimento** deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione.

SERVIZIO IGIENICO E SPOGLIATOIO

Deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, all'interno dell'unità strutturale ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, con lavabo, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato.

I servizi igienici e lo spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di **aerazione forzata** che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339.

ATTREZZATURE

I sedili devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile

³ Sono i locali in cui si svolge l'attività lavorativa; escludendo dal conteggio della metratura i locali accessori, come bagni o ripostigli

SPAZIO PULITO/ SPORCO

Deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

RIPOSTIGLIO MATERIALI PULIZIA

Deve essere presente un ripostiglio o un armadio di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature.

CAP.2 - SICUREZZA IMPIANTI

E' documentata dalle certificazioni degli impianti presenti, effettuate ai sensi della L. 46/1990 e successivo D.P.R. di applicazione n. 447 del 06.12.1991.

In caso di attività esistente al momento dell'entrata in vigore della L. 46/90, può essere prodotta un'autocertificazione di conformità a firma del proprietario, resa ai sensi del DPR 445/2000.

CAP.3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE

E' necessario **produrre e mantenere aggiornato** un **elenco delle attrezzature** utilizzate con indicazione della relativa marca e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante, le **certificazioni di conformità** e i **manuali d'uso** delle apparecchiature.

Le apparecchiature presenti devono essere **marcate CE** e utilizzate con particolari cautele, seguendo le indicazioni del produttore come previsto dal libretto di istruzioni, che deve essere leggibile, quindi scritto in italiano e presente sul posto.

DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA':

- a) Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminoventilazione, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature;
- b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e compilazione delle schede di conduzione dell'attività specifiche (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione, pubblicate in calce);
- c) Elenco delle attrezzature (che evidenzia la funzione delle stesse) a firma del dichiarante;
- d) In relazione alla superficie dei locali, indicazione del numero massimo degli addetti possibili;
- e) Certificazioni degli impianti presenti ai sensi della L.46/1990.

**DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO
AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA:**

- a) Certificazioni di conformita' e manuali d'uso delle apparecchiature;

- b) Schede tecniche dei prodotti professionali utilizzati

CAP.4 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: IGIENE E SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE

Molto importante è l'igiene delle mani; in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.

Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e non smaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.

I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:

- **lavaggio semplice** (o sociale): viene effettuato con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso; viene eseguito sempre all'inizio e al termine del turno di lavoro, ecc⁴.
- **lavaggio antisettico** è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale, dopo il lavaggio sociale; deve essere usato un prodotto specifico (ad esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dal frizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura.
- Il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro sempre puliti, che vengono lavati separatamente da quelli personali con cicli di lavaggio a temperature elevate > di 60°C o additivi idonei (perborati, ipocloriti).
- Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, come shampoo, tinture per capelli, prodotti di pulizia e disinfezione, occorre ridurre l'esposizione mediante accorgimenti durante il lavoro e utilizzo di "Dispositivi individuali di protezione" (DPI), che, accuratamente scelti, indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un'importante misura di barriera.⁵

Gestione di complicanze durante l'attività

In caso di ferita durante l'attività seguire le seguenti indicazioni:

- ***Lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone;***
- ***Disinfettare (ad esempio con composti a base di cloro o di iodio, come amuchina o betadine)***
- ***Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;***
- ***Riporre le lame monouso contaminate nel contenitore per rifiuti taglienti, pulire e sterilizzare gli strumenti contaminati riutilizzabili;***

⁴ Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro, prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente.

⁵ In alcuni casi possono essere utilizzati anche prodotti barriera: si tratta di schiume da stendere sulla pelle delle mani, che possono essere utili quando si voglia proteggere le proprie mani da germi o da altre sostanze chimiche senza essere costretti ad indossare i guanti.

- ***Al termine lavarsi bene le mani.***

Nel caso di **contatto con clienti con sospetta pediculosi del capo o lesioni cutanee sospette**, dopo aver consigliato nel rispetto della privacy all'utente di recarsi dal proprio medico, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate, oltre che delle mani con un lavaggio antisettico.

Nel caso di pediculosi i pettini e le spazzole eventualmente utilizzate vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e lavati con shampoo antiparassitario (esempio permetrina 0,5%).

CAP.5 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

L'attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.

Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla deterzione, che è in grado di rimuovere con una semplice azione meccanica più dell'80% dei microbi presenti.

L'utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate.

Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi alla normativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.

Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi:

Pulizia giornaliera dei locali. dei servizi igienici, degli arredi :

spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente; i servizi igienici vengono puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità;

il materiale (stracci, spugne, ecc...) utilizzato per la pulizia dei servizi igienici non viene impiegato per la pulizia di altri locali;

dopo l'uso questo materiale viene lavato, risciacquato disinfettato (ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato ad asciugare;

i pavimenti, dopo essere stati spazzati, vengono lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati;

i lavelli, i bidet, le docce, le vasche e i water vengono lavati con soluzione detergente-disinfettante e sciacquati abbondantemente,

la polvere viene asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, poi si sciacqua e possibilmente si asciuga con un panno pulito;

N.B. è importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzarli monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.

Pulizia settimanale dei locali:

- pulizia dei vetri: si usano i comuni detersivi per vetri,

- pulizia a fondo delle vasche e dei carrelli: vengono puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio

quaternario).

N.B. particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche una spazzola,

- disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) con disinfettanti cloroderivati (come ipoclorito di sodio- varechina).

CAP.6 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Sanificazione della biancheria gestione rifiuti

Disinfezione: *intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agenti microbici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte le occasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall'efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.*

E' sempre necessario far precedere la disinfezione da un'accurata pulizia preliminare.

Sterilizzazione: *ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.*

Gli strumenti e la biancheria di lavoro devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Gli strumenti e la biancheria possono essere del tipo monouso.

La biancheria riutilizzabile deve essere lavata a temperatura elevata utilizzando additivi ad azione ossidante (es. perborati, ipocloriti.)

Gli strumenti taglienti che non possono essere monouso quali: forbici e rasi elettrici, che vengono a contatto con la pelle dei clienti, devono essere sostituiti e sottoposti a pulizia, disinfezione e sterilizzazione prima del successivo utilizzo⁶.

Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli strumenti deve essere eseguita la seguente procedura:

a)Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:

Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti (verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizza) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni. I capelli presenti su alcuni strumenti quali spazzole e pettini devono essere eliminati a secco prima dell'immersione;

Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente;

Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.

*Nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre **guanti di protezione in gomma.***

b)Sterilizzazione:

⁶ Infatti devono possedere il requisito di sterilità tutti gli strumenti che penetrano o possono penetrare i tessuti o venire in contatto con sangue del cliente, mentre gli strumenti che vengono a contatto con cute integra è sufficiente siano puliti.

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati).

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione, oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti), avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

c)Disinfezione ad alto livello:

Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti di comprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si intende utilizzare). Gli strumenti devono rimanere immersi nella soluzione per il periodo di tempo indicato dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredate di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Nell'ambito dell'attività di acconciatore/estetista si sconsiglia, per problemi di tossicità; di utilizzare prodotti disinfettanti/sterilizzanti contenenti come principio attivo la GLUTARALDEIDE.

Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

Vi sono tre tipi di sterilizzatrici :

- **autoclave:** calore umido (ad esempio 126° C per 10 minuti);
- **sterilizzatrice a secco**⁷: 180° C per 1 ora o 160° C per 2 ore;
- **sterilizzatrice istantanea a cristalli di quarzo**⁸: di dimensioni più ridotte, agisce per mezzo dell'esposizione breve a T° elevatissime (240° C per 1 minuto);

⁷ Criticità: i tempi di esposizione del materiale, che vanno considerati a partire dal momento in cui si raggiunge la temperatura impostata (e non dal caricamento dell'apparecchio) e mantenuti per ore, e il mantenimento della sterilità dopo sterilizzazione.

⁸ E' un sistema economico che presenta i seguenti gravi svantaggi: la sterilizzazione ottenuta è solo parziale infatti è la sola punta dello strumento che viene inserita nello sterilizzatore, inoltre non sempre si raggiunge una temperatura ottimale per la sterilizzazione, all'interno della camera difficilmente si ha una temperatura uniforme; può danneggiare lame e taglienti; non permette l'imbustamento degli strumenti sterilizzati per una corretta conservazione; non fornisce, come l'autoclave, un riscontro cartaceo di avvenuta sterilizzazione

N.B: Il metodo di sterilizzazione consigliato è quello al vapore caldo in autoclave.

Da evitare la scelta di apparecchi a raggi ultravioletti, in quanto di scarsa efficacia disinfettante, questi possono essere utilizzati solo per il mantenimento della disinfezione.

Gli strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pettini, spazzole, pennelli, bigodini, forbici per taglio dei capelli con filo delle lame alterabile dal calore, manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.) devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

In considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti indicati nelle tre fasi comuni, uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

Smaltimento rifiuti:

Le lame, le lamette e altri **strumenti taglienti**, dopo il loro utilizzo, devono essere preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, chiusi e conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Scheda informativa per l'attività di estetista e onicotecnico

CAP.1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

DIMENSIONE LOCALI

Esercizi di estetista (compreso onicotecnico) attività esercitata in locali autonomi⁹ che occupano fino a due persone (compreso il titolare) mtq. 30; per ogni unità operativa in più: ulteriori mtq. 6;

Attività di estetista (compreso onicotecnico) esercitata presso altro esercizio: minimo mtq. 8.

Sono necessari:

-una zona per attesa/reception/attività amministrative,

-**postazioni di lavoro** (all'interno di locali e/o box) disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza, di mq. 6, riducibili a 4 mq. per lampade facciali e docce solari;

-**lavandino con acqua potabile calda fredda nelle postazioni di lavoro dove viene effettuata manipolazione del corpo**. Si può derogare al massimo fino ad un lavandino per due box, se adiacenti.

- vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e almeno 1 doccia ogni 4 box di tali trattamenti;

- un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili; **per l'onicotecnico deve essere previsto un sistema di aspirazione localizzata** nella zona di trattamento delle unghie e applicazione delle resine, in base alle norme UNI 10339.

Qualora la gestione dell'attività di sauna e bagno turco preveda l'utilizzo contemporaneo di più persone di sesso diverso, dovranno essere forniti spogliatoi, servizi igienici e docce dedicati per uomini e donne. E' necessario prevedere una zona post trattamento per il relax. Nel caso in cui la sauna e il bagno turco siano inseriti all'interno di palestre o altri esercizi già dotati dei servizi accessori (spogliatoi bagni docce ecc.) ci potrà avvalersi di questi ultimi.

PARETI e PAVIMENTI

Le **pareti** devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra.

Le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,20 m. al fine di assicurare adeguata aeroilluminazione naturale e garantire la privacy.

Il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione.

SERVIZIO IGIENICO E SPOGLIATOIO

⁹ Sono i locali in cui si svolge l'attività lavorativa; escludendo dal conteggio della metratura i locali accessori, come bagni o ripostigli

Deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, all'interno dell'unità strutturale ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, dotato di lavabo, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.

Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso che il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato.

I servizi igienici e lo spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di **aerazione forzata** che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339.

ATTREZZATURE

I sedili e i lettini devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile.

SPAZIO PULITO/ SPORCO

Locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili.

RIPOSTIGLIO MATERIALI PULIZIA

Deve essere presente un ripostiglio o un armadio di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature.

CAP.2 - SICUREZZA IMPIANTI

E' documentata dalle certificazioni degli impianti presenti, effettuate ai sensi della L.46/1990 e dal successivo D.P.R. di applicazione, n. 447 del 06.12.1991.

In caso di attività esistente al momento dell'entrata in vigore della L.46/90, può essere prodotta un'autocertificazione di conformità a firma del proprietario, resa ai sensi del DPR 445/2000.

Per la sicurezza elettrica, i locali destinati all'attività estetica sono soggetti alle stesse norme degli ambulatori medici. Questo è evidenziato dalle certificazioni di conformità elettrica dei locali, che dovranno essere esibite agli operatori di controllo.

CAP.3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE

E' necessario **produrre e mantenere aggiornato un elenco delle attrezzature utilizzate**, con indicazione della relativa marca e delle specifiche tecniche a firma del dichiarante (è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge n. 1/1990), le **certificazioni di conformità** e i **manuali d'uso delle apparecchiature**.

Per le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d'uso, si rimanda dall'art. 10 della Legge n. 1/1990 che prevede decreti successivi in merito.

Le apparecchiature ad uso estetico devono essere **marcate CE** e utilizzate con particolari cautele, seguendo le indicazioni del produttore come previsto dal libretto di istruzioni, che deve essere leggibile, quindi scritto in italiano, e presente sul posto

Per le attività che utilizzano **vasche idromassaggio di volume superiore a 10 m cubi**¹⁰ deve essere prevista e disponibile per i controlli una relazione illustrante il sistema presente nella vasca e le modalità utilizzate per la pulizia e disinfezione delle acque.

Si ricorda che

- **devono essere presenti dispositivi di allarme**, che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati, in particolare nelle saune, bagni turchi, cabine abbronzanti, per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente;
- **è vietato dal 1987 l'utilizzo di lampade abbronzanti "a gettone"**.

¹⁰ Vedi delibera regionale 1092/05 che le definisce piscine ad uso collettivo e requisiti UNI 10637/06 per il trattamento disinfezione e qualità delle acque di piscina.

DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA':

- a) Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminoventilazione, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature;
- b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e compilazione delle schede di conduzione dell'attività specifiche (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione pubblicate in calce);
- c) Elenco delle attrezzature (che evidenzia la funzione delle stesse) a firma del dichiarante;
- d) In relazione alla superficie dei locali e al numero dei box, l'indicazione del numero massimo degli addetti possibili;
- e) Certificazioni degli impianti presenti ai sensi della l. 46/1990.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA:

- d) Certificazioni di conformità e manuali d'uso delle apparecchiature;
- e) Schede tecniche dei prodotti professionali utilizzati.

CAP.4 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: IGIENE E SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE

Molto importante è l'igiene delle mani; in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni;

il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.

Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e non smaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali, orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.

I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:

- **lavaggio semplice** (o sociale) viene effettuato con normale sapone liquido, a cui segue un accurato risciacquo e asciugatura, con salviette di carta monouso; viene eseguito sempre all'inizio e al termine del turno di lavoro, prima e dopo ogni contatto diretto con il cliente, prima e dopo la manipolazione di presidi usati sul cliente, ecc¹¹;

¹¹ Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di

- **lavaggio antisettico** è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue o altro materiale, dopo il lavaggio sociale; deve essere usato un prodotto specifico (ad esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta monouso. Le unghie vengono pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dal frizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura;
- il personale deve indossare idonei indumenti di lavoro sempre puliti, che vengono lavati separatamente da quelli personali, con cicli di lavaggio a temperature elevate > 60°C o additivi idonei (perborati, ipocloriti);
- Nel caso di utilizzo di prodotti chimici, come prodotti di pulizia e disinfezione, occorre ridurre l'esposizione mediante accorgimenti durante il lavoro e utilizzo di "Dispositivi individuali di protezione" (DPI), che, accuratamente scelti, indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un'importante misura di barriera.¹²

Gestione di complicanze durante l'attività

In caso di ferita durante l'attività seguire le seguenti indicazioni:

- **Lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone;**
- **Disinfettare** (ad esempio con composti a base di cloro o di iodio, come amuchina o betadine);
- **Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;**
- **Riporre le lame monouso contaminate nel contenitore per rifiuti taglienti, pulire e sterilizzare gli strumenti contaminati riutilizzabili;**
- **Al termine lavarsi bene le mani.**

Nel caso di contatto con clienti con **sospette micosi, parassitosi, o altre lesioni cutanee**, dopo aver consigliato nel rispetto della privacy all'utente di recarsi dal proprio medico, deve essere effettuata una pulizia e disinfezione delle attrezzature eventualmente utilizzate e delle mani con un lavaggio antisettico.

Sicurezza degli utenti connessa all'uso di lampade abbronzanti

Sono molte le precauzioni da utilizzare con le lampade abbronzanti per proteggere gli utenti, visto che la comunità scientifica sconsiglia l'esposizione a radiazioni UV per possibili danni cancerogeni.

Nel caso che una persona decida di utilizzare comunque le apparecchiature

fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro, prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente, prima e dopo ogni contatto diretto con il cliente, prima e dopo la manipolazione di presidi usati sul cliente.

¹² In alcuni casi possono essere utilizzati anche prodotti barriera: si tratta di schiume da stendere sulla pelle delle mani, che possono essere utili quando si voglia proteggere le proprie mani da germi o da altre sostanze chimiche senza essere costretti ad indossare i guanti.

abbronzanti, l'estetista può avere un ruolo importante di mediatore nel consigliare gli utenti ad adottare precauzioni come:

- **far utilizzare occhiali protettivi avvolgenti,**
- **far struccare e in generale pulire da residui di sostanze fotosensibilizzanti (cosmetici, profumi),**
- **sconsigliare dal fare la lampada a persone molto giovani,**
- **sconsigliare dal fare la lampada a persone che hanno molti nei,**
- **sconsigliare dal fare la lampada a chi è reduce da una scottatura recente**
- **rispettare i tempi di esposizione basati sulle caratteristiche delle lampade**
- **dosare la frequenza in base al fototipo**
- **avvertire della possibilità di effetti collaterali dovuti all'assunzione di farmaci.**

per maggiori informazioni:

<http://www.icnirp.de/documents/sunbed.pdf>

<http://www.iss.it/site/sole/abbrart/index.html>

<http://www.who.int/uv/publications/sunbeds.pdf>

CAP.5 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

L'attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.

Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla detersione, che è in grado di rimuovere con una semplice azione meccanica più dell'80% dei microbi presenti.

L'utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiale biologico.

Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi alla normativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.

Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi:

Pulizia giornaliera dei locali, dei servizi igienici, degli arredi :

spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente,

i servizi igienici vengono puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità;

il materiale (stracci, spugne, ecc...) utilizzato per la pulizia dei servizi igienici non viene impiegato per la pulizia di altri locali,

dopo l'uso questo materiale viene lavato, risciacquato disinfettato (ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato ad asciugare;

i pavimenti, dopo essere stati spazzati, vengono lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati,

i lavelli, i bidet, le docce, le vasche e i water vengono lavati con soluzione detergente-disinfettante e sciacquati abbondantemente;

la polvere viene asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, poi si sciacqua e possibilmente si asciuga con un panno pulito.

N.B. è importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzarli monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.

Pulizia settimanale dei locali:

pulizia dei vetri: si usano i comuni detergenti per vetri,

pulizia a fondo delle vasche, dei carrelli e dei lettini: vengono puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) **N.B.** particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche una spazzola,

disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario) con disinfettanti cloroderivati (come ipoclorito di sodio -varechina).

CAP.6 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE **Sanificazione della biancheria gestione rifiuti**

Disinfezione: *intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agenti microbici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte le occasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall'efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.*

E' sempre necessario far precedere la disinfezione da un'accurata pulizia preliminare

Sterilizzazione: *ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.*

Gli strumenti e la biancheria possono essere del tipo monouso e **devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.**

Gli strumenti taglienti che non siano monouso quali forbici pinze tronchesi ecc. che vengono a contatto con la pelle dei clienti, devono essere sostituiti e sottoposti a pulizia, disinfezione e sterilizzazione, prima del successivo utilizzo¹³.

Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli deve essere eseguita la seguente procedura:

a)Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:

Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti (verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizza) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni.

Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

¹³ Infatti devono possedere il requisito di sterilità tutti gli strumenti che penetrano o possono penetrare i tessuti o venire in contatto con sangue del cliente, mentre gli strumenti che vengono a contatto con cute integra è sufficiente siano puliti.

Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.

*Nel compiere queste operazioni è buona norma indossare sempre **guanti di protezione in gomma.***

b)Sterilizzazione:

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati).

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti), avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

c)Disinfezione ad alto livello:

Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti di comprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si intende utilizzare). Rimangono nella soluzione per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredate di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Nell'ambito dell'attività di acconciatore/estetista si sconsiglia, per problemi di tossicità; di utilizzare prodotti disinfettanti/sterilizzanti contenenti come principio attivo la GLUTARALDEIDE.

Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione alla disinfezione ad alto livello.

Vi sono tre tipi di sterilizzatrici:

- **autoclave:** calore umido (126° C per 10 minuti)
- **sterilizzatrice a secco**¹⁴: 180° C per 1 ora o 160° C per 2 ore;
- **sterilizzatrice istantanea a cristalli di quarzo**¹⁵: di dimensioni più ridotte, agisce per mezzo dell'esposizione breve a T° elevatissime (240° C per 1 minuto);

N.B: Il metodo di sterilizzazione consigliato è quello al vapore caldo in autoclave.

Da evitare la scelta di apparecchi a raggi ultravioletti, in quanto di scarsa efficacia disinfettante, questi possono essere utilizzati solo per il mantenimento della disinfezione.

Gli strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (pennelli, manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.) devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

In considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti indicati nelle tre fasi comuni, uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

Smaltimento rifiuti

Gli aghi, le sgorbie, le lamette e altri strumenti taglienti monouso utilizzati dovranno preventivamente essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi, i quali verranno conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Scheda informativa per l'attività di tatuaggio e piercing¹⁶

Allegato al regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing

CAP.1 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

DIMENSIONE LOCALI

¹⁴ Criticità: i tempi di esposizione del materiale, che vanno considerati a partire dal momento in cui si raggiunge la temperatura impostata (e non dal caricamento dell'apparecchio) e mantenuti per ore, e il mantenimento della sterilità dopo sterilizzazione.

¹⁵ E' un sistema economico che presenta i seguenti gravi svantaggi: la sterilizzazione ottenuta è solo parziale infatti è la sola punta dello strumento che viene inserita nello sterilizzatore, inoltre non sempre si raggiunge una temperatura ottimale per la sterilizzazione, all'interno della camera difficilmente si ha una temperatura uniforme; può danneggiare lame e taglienti; non permette l'imbustamento degli strumenti sterilizzati per una corretta conservazione e non fornisce, come l'autoclave, un riscontro cartaceo di avvenuta sterilizzazione.

¹⁶ Le modalità operative descritte nella presente scheda devono essere utilizzate anche dagli estetisti che effettuano il trucco semipermanente

Attività di tatuatore/piercing esercitata in locali autonomi: superficie minima¹⁷ mtq. 20 nei quali lavorino max n. 2 operatori;
- Per ogni unità operativa in più: mtq. 6.

Attività di tatuatore/piercing esercitata presso altro esercizio: minimo mtq 12.

Sono necessari:

- una zona per **attesa/reception/attività amministrative**;
- distinti vani/ zone per: laboratorio, decontaminazione/sterilizzazione, conservazione materiale pulito e conservazione materiale sporco;

Il locale di lavoro/**laboratorio** principale dovrà essere di superficie minima di mq. 12, all'interno del quale dovrà essere previsto idoneo spazio adeguatamente separato di **sterilizzazione di almeno 4 mq**, dovrà essere dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore automatico di prodotto antisettico per il lavaggio delle mani, di distributore salviette a perdere.

Nel caso in cui esista un vero e proprio locale separato per la sterilizzazione, lo stesso dovrà essere di superficie complessiva non inferiore a 4 mq. dotato di lavandino con acqua calda e fredda, in tale caso la superficie del laboratorio potrà essere di mq.8.

Eventuali ulteriori locali destinati all'attività lavorativa potranno essere suddivisi in **box** di superficie minima non inferiore a **mq. 6**, con pareti lavabili e di altezza non superiore a m. 2,20.

PARETI e PAVIMENTI

- le **pareti** devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
- le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,20 m. al fine di assicurare adeguata aerilluminazione naturale e garantire la privacy.
- i **pavimenti** dovranno essere costruiti con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione.

SERVIZIO IGIENICO E SPOGLIATOIO

- Deve essere presente un **servizio igienico**, all'interno dell'unità strutturale, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, dotato di lavabo, distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido.
- Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro.
- Nel caso il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato.
- I servizi igienici e lo spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di **aerazione forzata** che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339.

¹⁷ Sono i locali in cui si svolge l'attività lavorativa; sono esclusi dal conteggio della metratura i locali accessori, come bagni o ripostigli

SPAZIO PULITO/ SPORCO

E' costituito da un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco.

La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.

RIPOSTIGLIO MATERIALI PULIZIA

Deve essere presente un ripostiglio o armadio di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature

CAP.2 - SICUREZZA IMPIANTI

E' documentata dalle certificazioni degli impianti presenti ai sensi della L. 46/1990 e successivo D.P.R. di applicazione n. 447 del 06.12.1991.

In caso di attività esistente al momento dell'entrata in vigore della L.46/90, può essere prodotta un'autocertificazione di conformità a firma del proprietario, resa ai sensi del DPR 445/2000.

CAP.3 - ASPETTI DI SICUREZZA ATTREZZATURE

E' necessario **produrre e mantenere aggiornato un elenco delle attrezzature** utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante, tenere a disposizione le **certificazioni di conformità** e i **manuali d'uso** delle apparecchiature, seguire le indicazioni del produttore relative alla manutenzione e revisione periodiche dell'autoclave.

DOCUMENTI NECESSARI AI FINI IGIENICO SANITARI PER LA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA':

- Planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore a 1:100), firmata da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminoventilazione, la destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature;
- b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e compilazione delle schede di conduzione dell'attività specifiche (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione, pubblicate in calce);
- c) Elenco delle attrezzature (che evidenzia la funzione delle stesse) a firma del dichiarante;
- d) In relazione alla superficie dei locali, indicazione del numero massimo degli addetti previsti;
- e) Certificazioni degli impianti presenti ai sensi della L. 46/1990.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DI CUI ESSERE IN POSSESSO AI FINI DELLE VERIFICHE IGIENICO-SANITARIE IN VIGILANZA:

- Certificazioni di conformita' e manuali d'uso delle apparecchiature;
- Certificazioni della ditta produttrice sulla atossicita' e sterilita' dei pigmenti/inchiostri utilizzati e di tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione;
- Elenco e specifiche dei materiali usati per il piercing (materiali adatti quali niobio, titanio, platino, materie plastiche , nylon , acrilico, lucite);
- Contratto con ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- Procedura per gli incidenti occupazionali a rischio biologico (vedi punto 2, allegato 1, Delibera Regione Emilia - Romagna n.465/2007);
- Istruzioni operative relative alle varie fasi del processo di sterilizzazione e di stoccaggio;
(vedi punto 7, allegato 1, Delibera Regione Emilia - Romagna n.465/2007)

CAP.4 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: IGIENE E SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEL PERSONALE ¹⁸

E' opportuno che tutti gli operatori addetti agli interventi di tatuaggio e body piercing siano vaccinati contro l'epatite B.

Molto importante è l'igiene delle mani, in quanto le mani dell'operatore rappresentano un veicolo di trasmissione delle infezioni; il lavaggio delle mani è quindi da considerare una delle procedure più importanti per la prevenzione delle malattie infettive.

Le mani devono sempre essere curate: le unghie devono essere corte e non smaltate; durante il lavoro non vanno portati anelli, bracciali orologi; eventuali abrasioni o ferite presenti sulle mani vanno curate e sempre protette.

I diversi tipi di lavaggio delle mani sono:

- 1) **lavaggio semplice (o sociale)** viene effettuato dopo aver rimosso i gioielli, con normale sapone liquido con dispenser monouso, le mani vengono insaponate e sfregate energicamente per almeno 15 secondi. Vengono lavate completamente le mani, inclusi dorso, polsi, pieghe fra le dita, unghie e zona sottoungueale e avambraccia fino al gomito. Viene effettuato un accurato risciacquo e asciugatura con salviette di carta monouso. Deve essere eseguito sempre prima e dopo il contatto con ogni cliente, prima di indossare e dopo la rimozione di guanti monouso, dopo l'uso dei servizi igienici, prima e dopo ogni contatto diretto con il cliente, prima e dopo la manipolazione di presidi usati sul cliente, ecc.¹⁹.
- 2) **lavaggio antisettico** è utilizzato in seguito al contatto accidentale con sangue, ferite o secrezioni corporee; dopo il lavaggio sociale, deve essere usato un prodotto specifico (esempio a base di clorexidina, iodofori); le mani e i polsi vanno strofinati accuratamente per circa due minuti, poi sciacquate e asciugate con salviette di carta

¹⁸ Si veda inoltre Delibera Regione Emilia - Romagna n.465/2007

¹⁹ Il lavaggio semplice va eseguito: quando le mani sono chiaramente sporche, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo i colpi di tosse, gli starnuti, dopo essersi soffiato il naso, prima e dopo il consumo di alimenti, prima di fumare e dopo aver fumato, all'inizio e al termine del turno di lavoro, prima di indossare i guanti e dopo esserseli tolti, immediatamente dopo il contatto accidentale con sangue o ferite del cliente, prima e dopo ogni contatto diretto con il cliente, prima e dopo la manipolazione di presidi usati sul cliente.

monouso. Le unghie devono essere pulite con apposito spazzolino, disinfettato quotidianamente, immergendolo in una soluzione disinfettante. Può essere sostituito dal frizionamento alcolico, più rapido, meno irritante e che non richiede asciugatura.

Durante il lavoro, devono essere utilizzati i seguenti **“Dispositivi individuali di protezione” (DPI)**, che, accuratamente scelti, indossati, tenuti e sostituiti, rappresentano un’importante misura di barriera nei confronti di microrganismi e prodotti chimici:

- **guanti monouso** da ispezione durante l’effettuazione del tatuaggio o piercing,
- **guanti sterili monouso**, quando sia previsto il contatto con sangue o altre secrezioni corporee,
- **camici e/o grembiuli di plastica monouso**, quando vi è possibilità di contaminare gli abiti,
- protezione del volto con **mascherine, occhiali o visiere**, per procedure che comportano l’esposizione a schizzi di sangue o altre secrezioni,
- **guanti di uso comune**, da cucina, per la pulizia dei locali e degli arredi.

Igiene e sicurezza degli utenti:

Devono sempre essere **richieste all’interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili**, per praticare l’attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza.

Devono essere **fornite informazioni sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto**, in particolare, sulla **atossicità dei materiali e dei prodotti utilizzati** e sull’**assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti**.

Preliminarmente all’attività:

si deve procedere al **controllo della cute** del cliente per accertarne l’integrità (assenza di infezioni ed ulcerazioni);

si deve provvedere ad **adeguata disinfezione della cute** stessa con idonei prodotti. (Es. Clorexidina alcolica 0,5).

Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa (ad esempio tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing sull’apparato genitale, sulle palpebre o sul capezzolo).

Gestione complicanze durante l’attività

In caso di sanguinamento inaspettato ed improvviso in qualunque momento dell’attività seguire le seguenti indicazioni:

- *Se non è stato fatto in precedenza, indossare guanti sterili monouso;*
- *Arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;*
- *Se l’emorragia non cessa, continuare a premere e cercare subito assistenza medica;*
- *Maneggiare con cura le garze sporche e gli strumenti contaminati, per evitare il contatto con il sangue del cliente e con lo strumento stesso. Riporre gli strumenti contaminati nel contenitore per taglienti, quindi pulire e sterilizzare quelli non monouso;*

- *Pulire al più presto le superfici come le sedie, i pavimenti che siano stati contaminati con sangue o altri liquidi corporei, utilizzando uno straccio monouso imbevuto con varechina diluita con acqua in proporzione 1:4 (1 parte di varechina e 4 parti di acqua) e lasciare agire per qualche minuto;*
- *Lavare le superfici contaminate con acqua calda e detergente , quindi asciugarle con una salvietta monouso;*
- *Gettare garze, stracci e salviette utilizzati nel bidone per rifiuti a rischio infettivo;*
- *Al termine togliere l'abbigliamento eventualmente contaminato, togliersi i guanti, gettarli nel bidone per rifiuti a rischio infettivo e lavarsi bene le mani.*

CAP.5 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

L'attività deve essere svolta in locali mantenuti in ottimali condizioni di igiene e pulizia.

Il trattamento delle superfici ambientali e degli arredi deve basarsi essenzialmente sulla detersione, che è in grado di rimuovere con una semplice azione meccanica più dell'80% dei microbi presenti.

L'utilizzo aggiuntivo dei disinfettanti è raccomandato nella decontaminazione delle superfici imbrattate da materiale biologico.

Quando vengono utilizzati i disinfettanti, questi devono essere conformi alla normativa in materia e vanno utilizzati seguendo le indicazioni dei fornitori.

Tutte le **superfici di lavoro** o limitrofe che potrebbero essere toccate (es. lampade, vassoi) devono essere ricoperte con protezioni monouso, pellicole plastiche o con teli puliti, cambiati tra un cliente e l'altro.

Le operazioni per la pulizia possono essere effettuate nei seguenti modi

Pulizia giornaliera dei locali. dei servizi igienici, degli arredi :

spazzatura ad umido dei pavimenti o utilizzo di aspirapolvere e lavaggio dei pavimenti con acqua tiepida e detergente;

i servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno ed ogni volta se ne presenti la necessità;

il materiale (stracci, spugne, ecc...) utilizzato per la pulizia dei servizi igienici non deve venire impiegato per la pulizia di altri locali;

dopo l'uso questo materiale viene lavato, risciacquato disinfettato (ad es. con la candeggina, in diluizione 1:4), quindi ancora sciacquato, strizzato e lasciato ad asciugare;

i pavimenti, dopo essere stati spazzati, devono essere lavati con una soluzione detergente-disinfettante e quindi sciacquati,

i lavelli, i bidet, le docce, le vasche e i water devono venire lavati con soluzione detergente-disinfettante e sciacquati abbondantemente;

la polvere deve essere asportata con uno straccio inumidito di soluzione detergente, poi si sciacqua e possibilmente si asciuga con un panno pulito.

N.B. è importante risciacquare gli stracci frequentemente e con cura, o utilizzarli monouso per evitare di diffondere lo sporco anziché asportarlo.

Pulizia settimanale dei locali:

pulizia dei vetri: si usano i comuni detergenti per vetri;

pulizia a fondo dei carrelli e dei lettini: vengono puliti e disinfettati, usando un detergente in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario);

N.B. particolare attenzione deve essere dedicata ai punti morti, come angoli, ruote, cardini, ecc., da pulire con cura, ad esempio utilizzando anche una spazzola,

disinfezione dei pavimenti e degli arredi: si alternano detergenti in grado di svolgere anche un'azione disinfettante (es. sali di ammonio quaternario con disinfettanti cloroderivati come ipoclorito di sodio (varechina).

Nel caso di imbrattamento con materiale biologico deve essere subito effettuata una pulizia e disinfezione:

ad esempio con acqua e varechina diluizione 1:4.

CAP.6 - CONDUZIONE DELL'ATTIVITÀ: SANIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE Sanificazione della biancheria gestione rifiuti

***Disinfezione:** intervento che tende ad eliminare o abbassare i microrganismi patogeni da un ambiente, un materiale, una superficie, per mezzo di agenti microbici di natura fisica o chimica. Non esistono disinfettanti validi per tutte le occasioni, ma la scelta va messa in relazione al livello di resistenza di ogni specie microbica, dall'efficacia del disinfettante e dalla sua stabilità nel tempo, dalla concentrazione, tempo di contatto e temperatura di azione, natura del substrato da disinfettare.*

E' sempre necessario far precedere la disinfezione da un'accurata pulizia preliminare

***Sterilizzazione:** ogni intervento finalizzato a distruggere qualsiasi forma di vita presente in un ambiente o un materiale o alla sua superficie.*

Per la sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello degli deve essere eseguita la seguente procedura:

a)Fasi comuni preliminari per entrambi i trattamenti:

Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti (verificare la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si utilizzare) per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni.

Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente, asciugatura con salviette monouso e controllo visivo degli strumenti.

b)Sterilizzazione:

Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici²⁰ della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate prima della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino alla scadenza della validità delle condizioni di sterilità (dipende dai materiali e dai metodi di imbustamento utilizzati).

Nell'operazione di carico, occorre prestare molta attenzione per permettere al vapore di circolare liberamente fra tutti gli oggetti inseriti e tutte le superfici siano sistemate in modo tale da poter essere esposte al vapore.

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione oppure potranno essere trasferiti in appositi contenitori, sterili o disinfettati ad alto livello (anche espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti), avendo cura di rimuovere gli strumenti dall'apparecchio sterilizzatore con l'ausilio di guanti sterili o di pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

c)Disinfezione ad alto livello:

Gli strumenti sono immersi in soluzioni disinfettanti (ad esempio ipoclorito di sodio-candeggina, 1 parte di candeggina e 4 di acqua, o altri disinfettanti di comprovata efficacia, verificando prima la compatibilità dei materiali con il prodotto chimico che si intende utilizzare). Rimangono nella soluzione per periodi di tempo indicati dal produttore del disinfettante e vengono poi estratti con pinze sterili o disinfettate ad alto livello, lavati in acqua sterile e asciugati con teli sterili. In attesa della successiva utilizzazione gli strumenti devono essere riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati gli apparecchi espositori corredate di lampade germicide a raggi ultravioletti.

Nell'ambito dell'attività di acconciatore/estetista si sconsiglia, per problemi di tossicità; di utilizzare prodotti disinfettanti/sterilizzanti contenenti come principio attivo la GLUTARALDEIDE.

Quando è possibile si raccomanda sempre di preferire la sterilizzazione in autoclave alla disinfezione ad alto livello.

Un'efficace sterilizzazione dipende dalla pulizia preventiva degli strumenti, dalla temperatura raggiunta e mantenuta²¹, dal tempo di sterilizzazione.

²⁰ Infatti deve essere **verificato il regolare processo di sterilizzazione dell'autoclave:**

- mediante controllo automatico dei parametri e rapporto finale stampato;
- mediante un indicatore chimico di processo o di sterilizzazione (es. indicatori chimici su striscia) usato ad ogni ciclo;
- mediante un indicatore biologico o Helix test (utilizzato subito dopo l'installazione dell'autoclave, dopo ogni riparazione e periodicamente almeno una volta al mese);

Deve essere tenuta la registrazione delle verifiche effettuate.

²¹ Occorre assicurarsi del raggiungimento delle seguenti temperature e del tempo per cui devono essere mantenute:

Le autoclavi devono essere utilizzate, sottoposte alla manutenzione e revisionate periodicamente secondo le istruzioni del produttore.

Gli strumenti che non devono o non possono essere sterilizzati (manipoli o supporti, costruiti con parti in materiale plastico, ecc.) devono essere lavati, spazzolati e disinfettati.

In considerazione dei materiali impiegati per la loro fabbricazione e del loro particolare impiego, viene consentito il ricorso ad una modalità di disinfezione più semplice, consistente nello spruzzare su questi strumenti, già sottoposti ai trattamenti indicati nelle tre fasi comuni, uno dei prodotti disinfettanti appositi, posti in commercio in bombolette spray, riponendo poi gli strumenti nei contenitori di custodia sopra descritti.

Smaltimento rifiuti:

I tamponi di garza, il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura e i contenitori dei pigmenti utilizzati devono essere trattati come rifiuti speciali (art. 15 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254), quindi posti in sacchi impermeabili, di colore particolare, chiusi in modo ermetico e consegnati a ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento di rifiuti speciali.

Gli aghi e altri **strumenti taglienti** devono essere posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, ermeticamente chiusi i quali verranno conferiti a ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.

-
- a) 121° C per 20 minuti ; (corrispondenti alla pressione di 103 KPa);
 - b) 126° C per 10 minuti; (corrispondenti alla pressione di 138 KPa);
 - c) 134° C per 3 minuti; (corrispondenti alla pressione di 206 KPa);